

Disciplinare per la gestione dei rapporti con i soggetti abilitati alla riscossione della tassa automobilistica ai sensi dell'art. 17 legge n. 449/97 e art. 31 legge n. 448/98"

Art. 1.

Autorizzazione alla riscossione della tassa automobilistica

1. Le autorizzazioni di nuovi soggetti incaricati della riscossione della tassa automobilistica sono concesse con provvedimento espresso del Dirigente della struttura regionale competente.

2. La richiesta di autorizzazione debitamente sottoscritta dal soggetto richiedente o dal legale rappresentante redatta in forma libera ovvero conforme al modello predisposto dalla Regione, da parte dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, può essere presentata direttamente alla struttura regionale competente ovvero per il tramite delle associazioni di categoria.

Allegata all'istanza dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) Originale della polizza fidejussoria redatta nel rispetto di quanto indicato al successivo art. 4;
- b) Copia dell'atto costitutivo per i soggetti di cui al Titolo V del Libro Quinto del Codice Civile;
- c) Originale del modulo di autorizzazione alla procedura bancaria di addebito automatico tramite rapporto interbancario diretto o copia dello stesso modulo presentato al proprio istituto bancario domiciliatario debitamente timbrato e sottoscritto dallo stesso istituto, a seconda se la richiesta di attivazione della delega all'incasso venga chiesta all'amministrazione regionale ovvero alla Banca domiciliataria;
- d) Dichiarazione inerente l'attivazione del collegamento con un polo telematico idoneo alla connessione con l'archivio delle tasse automobilistiche;
- e) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli art. 46 e 47 sottoscritta dal titolare/legale rappresentante contenente tutte e le medesime indicazioni contenute nell'istanza di cui all'allegato A, qualora l'istanza sia presentata in forma libera;
- f) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore dell'istanza.

3. Le autorizzazioni dei nuovi soggetti sono rilasciate dalla struttura regionale competente entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la documentazione non fosse completa o corretta la struttura regionale competente provvede a richiedere l'integrazione, in tal caso la decorrenza dell'attivazione è fissata al 60° giorno successivo alla ricezione della documentazione integrativa richiesta.

4. La stessa procedura, di cui ai precedenti punti, si utilizza nel caso di cambio di titolarità delle licenze di rivendita di generi di monopolio o delle autorizzazioni alle imprese di consulenza automobilistica. In tal caso la struttura regionale competente può procedere alla immediata sospensione dal servizio di riscossione del titolare cedente.

Art. 2

Mancato riversamento delle somme riscosse nelle singole settimane contabili

1. I soggetti riscossori autorizzano la Regione Campania a prelevare direttamente dal proprio conto corrente, attraverso la procedura RID e secondo scadenze predefinite, l'ammontare delle somme riscosse a titolo di tassa automobilistica in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 del DPCM n. 11 del 25/1/1999 ovvero dall'art. 6 del DM (Finanze) 13/9/1999;

2. Si definisce insoluto l'esito non positivo del RID, inoltrato nel circuito informatico interbancario dal Tesoriere della Regione, che ha comportato il mancato riversamento alla Regione delle somme incassate dal riscossore abilitato.

3. Nel caso di mancato riversamento delle somme incassate dai riscossori alle prescritte scadenze, in fase di istruttoria, in ottemperanza a quanto previsto dai DPCM n. 11 del 25/1/1999, DM (finanze) 16/3/1999 e DM (finanze) 13/9/1999, si distingue il mancato riversamento secondo le seguenti fattispecie:

- a) mancato riversamento per insufficienza fondi;

- b) mancato riversamento per motivi diversi rispetto al caso precedente ma non imputabili a Regione Campania;

In entrambi i casi, all'esito insoluto del RID, la competente struttura regionale notifica tramite raccomandata AR al soggetto inadempiente formale contestazione di inadempimento presso la sede in cui viene esercitata l'attività di riscossione della tassa automobilistica ovvero, in mancanza, presso la residenza anagrafica. Tale contestazione dovrà contenere oltre agli elementi identificativi del riscossore:

- l'indicazione della somma riscossa a titolo di tassa automobilistica e non riversata;
- la richiesta di pagamento della somma di cui al precedente punto contestualmente alla somma prevista a titolo di penale dall'art. 4 comma 5 del DPCM n. 11 del 25 gennaio 1999 e dall'art. 6, comma 5, del DM 13 settembre 1999;
- l'intimazione al pagamento entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi all'avvenuta notifica della contestazione e le modalità con cui effettuare il pagamento.

4. Il riversamento delle somme dovute dovrà avvenire tramite bonifico bancario a favore della Regione Campania. Dell'avvenuto pagamento deve esserne data tempestiva comunicazione alla Regione corredata da copia del documento bancario attestante l'avvenuto bonifico.

5. Contestualmente alla contestazione sopra indicata, la struttura regionale competente dispone la sospensione immediata del riscossore inadempiente, in via cautelativa, dandone notizia con la medesima comunicazione. A tal fine la contestazione di inadempimento è inoltrata al gestore del sistema telematico per l'immediata disattivazione del collegamento con l'archivio delle tasse automobilistiche. La struttura regionale competente provvede alla riattivazione del soggetto inadempiente solo a seguito di riscontro dell'avvenuto riversamento della somma dovuta. La suddetta contestazione costituisce inoltre comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90 e s.m.i.

6. Qualora il soggetto inadempiente, nell'ipotesi di cui al comma 3 sub b), provveda spontaneamente al riversamento della somma dovuta, maggiorata della penale del 5% prevista dall'art. 4 comma 5 del DPCM n. 11 del 25 gennaio 1999 e dall'art. 6, comma 5, del DM 13 settembre 1999, prima della notifica della formale contestazione di inadempimento da parte della struttura regionale competente l'insoluto non costituisce violazione ai fini di quanto previsto dal successivo art. 4.

7. Nel caso il soggetto inadempiente fosse titolare di ditta individuale con più punti di riscossione ovvero titolare di più punti di riscossione in proprio e/o quale legale rappresentante di altri soggetti, anche se individuati con codici identificativi diversi e aderente a diverse convenzioni, l'inadempienza del riscossore comporta la sospensione della riscossione in riferimento a tutti i punti di riscossione abilitati in proprio o nella qualità di legale rappresentate di soggetti societari.

8. Nei casi in cui il RID non abbia avuto esito positivo per cause tecniche imputabili alla Regione Campania, ovvero per causa di forza maggiore oggettivamente documentabile, il riscossore può procedere a regolarizzare la propria posizione secondo le modalità ed i termini indicati dalla struttura regionale competente. In questo ultimo caso il riversamento dovrà avvenire entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento dell'intimazione notificata secondo le modalità sopra indicate. Trascorsi infruttuosamente tali termini il mancato pagamento è equiparato al mancato riversamento per insufficienza fondi e si applica la procedura prevista per tale fattispecie.

9. In ogni caso, trascorsi infruttuosamente i termini previsti per la regolarizzazione degli inadempimenti di cui ai punti precedenti, la struttura regionale competente procede all'escussione della polizza per le somme non riversate e per le relative penali ed alla immediata risoluzione prevista dal rapporto convenzionale in essere.

10. Qualora l'importo non riversato non dovesse trovare copertura nel massimale garantito la struttura regionale competente procede alla riscossione coattiva della somma residua con la notifica, nei modi e nei termini di legge, di un'ordinanza ingiunzione redatta ai sensi del RD 14 aprile 1910 n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni. Trascorsi infruttuosamente 30 giorni dalla notifica, in caso di omessa impugnazione, si procede ad iscrizione a ruolo ai sensi e per gli effetti del DPR n. 602/73 e s.m.i..

Art. 3

Gestione dei pagamenti annullati e mancato riversamento degli stessi

1. Tenuto conto delle specifiche tecniche approvate con i decreti direttoriali del 1 febbraio 1999 e del 27 settembre 1999 del Direttore generale - Dipartimento delle Entrate -Ministero delle Finanze, secondo le quali il pagamento delle tasse automobilistiche può essere annullato dai riscossori in base ad apposita richiesta formulata dai contribuenti nella stessa giornata in cui è stato effettuato il versamento, al fine di consentire all'amministrazione regionale di espletare le attività di controllo previste dai DPCM n. 11 del 25/1/1999 e DM (finanze) 13/9/1999, è fatto obbligo a tutti i soggetti riscossori di trasmettere, con cadenza mensile ed al massimo entro il 15 del mese successivo, alla struttura regionale competente gli originali delle ricevute annullate restituite dai contribuenti all'atto dell'annullamento e l'estratto conto dei movimenti annullati prodotto automaticamente dal gestore informatico che assicura il collegamento con il sistema di gestione delle tasse automobilistiche.

2. La struttura regionale competente controlla la corrispondenza tra le riscossioni annullate e gli annullamenti riportati nell'estratto conto nonché verifica che tutti i soggetti che abbiano effettuato annullamenti della riscossione, così come risulta dall'archivio regionale delle tasse automobilistiche, abbiano provveduto all'invio delle ricevute dei pagamenti annullati. Qualora vengano riscontrate delle incongruenze ovvero qualora il soggetto riscossore non abbia provveduto in misura totale o parziale all'obbligo di cui sopra, la struttura regionale competente intima tramite raccomandata AR a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Trascorso tale lasso di tempo, qualora il soggetto inadempiente non provveda ad ottemperare ai propri obblighi, la struttura regionale competente, senza ulteriore comunicazione, sospende il servizio di riscossione ed attiva le procedure di escussione della polizza fidejussoria in riferimento alle somme annullate e non giustificate secondo le modalità previste dal comma 2. In tale caso queste ultime costituiscono mancato riversamento di somme riscosse a titolo di tassa automobilistica.

Art. 4

Revoca dell'autorizzazione alla riscossione e risoluzione del rapporto

1. Nel caso in cui il soggetto riscossore si sia reso responsabile di tre insoluti di cui all'art. 2 comma 3, nel corso di sei mesi consecutivi, la struttura regionale competente procede alla risoluzione del rapporto convenzionale per gravi inadempienze contrattuali.

La revoca è disposta contestualmente alla contestazione ed è notificata ai sensi del medesimo art. 2 comma 3. Tale disposizione non si applica, e pertanto gli insoluti non rilevano ai fini della revoca di cui al comma 1 nel caso di soggetti autorizzati per la prima volta al servizio nella qualità di nuovi richiedenti ovvero nel caso di soggetti subentranti nel caso di cambio titolarità, o comunque nel caso di soggetti per i quali venga utilizzato per la prima volta un conto corrente bancario quale appoggio per le procedure di riversamento delle tasse automobilistiche a condizione che:

- a) l'insoluto o gli insoluti siano stati determinati dalla mancata attivazione della delega RID;
- b) il riscossore riversi entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla avvenuta notifica della contestazione di cui all'art. 2 comma 3 l'importo dovuto comprensivo della penale del 5% prevista dai decreti ministeriali riportati in narrativa;
- c) gli insoluti contestati si siano verificati già con riferimento alla prima settimana contabile ed eventualmente per più settimane consecutive;
- d) il riscossore con riferimento agli eventuali insoluti scaturenti dalla medesima causa e non formalmente contestati provveda spontaneamente a versare l'importo dovuto comprensivo della penale del 5% ai sensi dell'art. 2 comma 6;
- e) il riscossore, contestualmente al pagamento, produca alla struttura regionale competente idonea documentazione, anche appositamente rilasciata dall'istituto di credito debitore dalla quale risulti:
 - l'ammontare della disponibilità presente sul c/c a far data dal secondo giorno successivo alla scadenza della settimana contabile resa insoluta;
 - che l'istituto debitore abbia provveduto a rendere attiva la delega RID.

2. Nel caso il soggetto inadempiente fosse titolare di ditta individuale con più punti di riscossione ovvero titolare di più punti di riscossione in proprio e/o quale legale rappresentante di altri soggetti, anche se individuati con codici identificativi diversi e aderente a diverse convenzioni,

l'inadempienza del trasgressore comporta la revoca della riscossione in riferimento a tutti i punti di riscossione abilitati in proprio o nella qualità di legale rappresentate di soggetti societari.

Qualora il soggetto inadempiente svolgesse l'attività di riscossione quale soggetto autorizzato ai sensi della legge n. 264/91 la struttura regionale competente comunica l'avvenuta revoca anche all'Amministrazione Provinciale, per gli eventuali provvedimenti di competenza.

3. La revoca comporta l'impossibilità di ottenere una nuova eventuale autorizzazione al servizio di riscossione prima che sia decorso il termine di tre anni dalla data del provvedimento di revoca e semprechè il riscossore abbia regolarmente riversato le somme insolute su richiesta dell'amministrazione regionale e prima della richiesta di escussione della polizza fidejussoria.

4. L'esercizio della facoltà di recesso ovvero la rinuncia al servizio comportano l'impossibilità ad ottenere una nuova eventuale autorizzazione al servizio di riscossione prima che sia decorso il termine di un anno dalla data di scadenza della convenzione in atto. In tale caso, per la successiva autorizzazione, la determinazione del massimale di polizza è calcolato sull'ammontare medio mensile delle riscossioni registrate nell'ultimo anno di riscossione autorizzata e comunque non può essere inferiore al massimale richiesto per il primo anno.

Art. 5

Gestione e svincolo delle polizze fidejussorie, in forma individuale, a garanzia degli obblighi convenzionali

1. In relazione alle polizze fidejussorie a garanzia degli obblighi convenzionali, gli incaricati della riscossione siano essi tabaccari ovvero soggetti autorizzati ex lege n. 264/1991 devono consegnare alla Regione, al fine di autorizzare ovvero di rinnovare l'autorizzazione concessa, l'originale della polizza fidejussoria secondo distinti documenti contrattuali a garanzia di ogni singolo periodo assicurato e redatta esclusivamente secondo gli schemi allegati alle convenzioni tipo. Non sono ammesse eventuali proroghe, rinnovi, appendici di polizze, dichiarazioni unilaterali ovvero atipiche manifestazioni di volontà tese al rinnovo e/o proroga delle garanzie già rilasciate.

2. Sono ritenute valide, ai fini dell'autorizzazione al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, le polizze fidejussorie con beneficiario Regione Campania rilasciate esclusivamente dai soggetti previsti dall'art. 1 della legge n. 348 del 10/06/1982 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Con riferimento alle polizze singole la struttura regionale competente procede successivamente all'acquisizione dell'originale della polizza, a chiedere conferma al soggetto fideiussore, su base campionaria, dell'avvenuto rilascio della garanzia. In caso di mancata conferma circa la validità della polizza emessa la struttura regionale competente procede immediatamente alla revoca dell'autorizzazione al servizio di riscossione per grave inadempienza contrattuale.

4. Ai fini della determinazione del massimale di polizza, fermo restando quanto previsto dalle convenzioni tipo in relazione all'importo che deve essere garantito per il primo anno, per gli anni successivi l'ammontare medio mensile del totale delle riscossioni sarà determinato rapportando il riscosso agli effettivi mesi di svolgimento del servizio. Ciò in relazione sia ad eventuali periodi di sospensione del servizio qualora fossero superiori a giorni 15 (quindici) consecutivi sia con riferimento al primo periodo di attivazione del servizio se inferiore a mesi dodici. In ogni caso per gli anni successivi al primo il massimale di polizza, determinato secondo i criteri precedenti, non può essere inferiore ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

5. La struttura regionale competente è autorizzata a svincolare le polizze il cui periodo di copertura sia trascorso, in ottemperanza a quanto previsto dalle condizioni di polizza, purchè:

- a) sia presentata apposita istanza da parte del soggetto autorizzato;
- b) sia pervenuto l'esito positivo di tutti i RID relativi al periodo per il quale si chiede lo svincolo comunque siano state riversate tutte le somme dovute;
- c) il riscossore abbia consegnato tutti gli originali delle ricevute annullate così come previsto al precedente punto 3, ovvero la struttura regionale competente abbia terminato i controlli previsti dal medesimo punto.